



**Corpo Forestale dello Stato**



FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI  
DIRITTI ANIMALI e AMBIENTE

## CONVENZIONE TRA

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - di seguito denominato “CFS”, con sede in Via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma - C.F./P.I.80202870582, rappresentato dal Capo del Corpo forestale dello Stato Ing. Cesare PATRONE,

**E**

La Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente, di seguito denominata F.I.D.A.A. con sede in Piazza Capranica 95, 00186 Roma - C.F.07405970158, rappresentata da Michela Vittoria Brambilla;

## PREMESSO CHE

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il *"Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, attribuisce al CFS specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"* emana disposizioni inerenti il divieto di maltrattamento per gli animali, nonché l'impiego degli stessi nei combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, introducendo nel codice penale nuove fattispecie relative a tale tipo di reati;
- il CFS, in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalle leggi in materia forestale, ambientale e di controllo del territorio, nonché regolamenti e direttive governative e, in particolare, il Decreto del Ministro dell'Interno per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia del 28 aprile 2006, è chiamato ad una incisiva azione, connessa alle qualifiche di p.g. del proprio personale, specificamente per la prevenzione e repressione dei reati in danno agli animali e a tutela della biodiversità in attuazione di norme nazionali ed internazionali;
- il commercio illegale di esemplari vivi di varie specie, anche minacciate di estinzione, e le attività illecite in danno agli animali sono caratterizzate da rilevanti interessi economici che alimentano un fiorente mercato illegale gestito da vere e proprie organizzazioni criminali diffuse sul territorio, di elevata pericolosità per la salute pubblica, danno per il patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e costante violazione delle norme a tutela del benessere e della vita degli animali;
- per i motivi anzidetti, presso l'Ispettorato Generale del CFS, operano il Servizio CITES Centrale, il Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA) ed il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (NIRDA) che, nell'ambito delle rispettive specifiche

competenze, raccordandosi reciprocamente, operano in stretta collaborazione con i diversi uffici territoriali del CFS anche per il tramite dei referenti regionali e provinciali in tale specifica materia;

- l'attività di contrasto ai reati in danno della fauna richiede l'acquisizione di competenze tecniche altamente specialistiche, di cui gli operatori di P.G. addetti agli uffici centrali e territoriali interessati devono disporre, sia per assicurare un'efficace azione di repressione e fornire alla Autorità giudiziaria un supporto qualificato e scientificamente idoneo alla presentazione delle prove, sia per assicurare la corretta gestione, l'incolumità degli animali oggetto di sequestro, in considerazione dei diritti a loro riconosciuti dalle norme, in qualità di esseri viventi senzienti, degli obblighi di custodia, nonché la salvaguardia della salute del personale operante;
- il contrasto e contenimento dei crimini in danno agli animali non possono prescindere dal potenziamento del processo di sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti della tutela della fauna quale patrimonio della collettività da difendere in collaborazione con le forze dell'ordine e del volontariato;
- appare opportuno promuovere una collaborazione con le associazioni ambientaliste e animaliste finalizzata a fornire un contributo alle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi in danno agli animali, attivando anche una vasta azione educativa e culturale al fine di valorizzare e maggiormente qualificare l'azione dei volontari di tali Associazioni per la sensibilizzazione ed educazione ambientale e di tutela del mondo animale come elemento che costituisce una importante e significativa evoluzione nella crescita dell'impiego e della collaborazione civile;
- la F.I.A.D.A.A. riunisce associazioni animaliste e ambientaliste di livello nazionale e/o con forte radicamento territoriale. Persegue la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del rispetto degli animali come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale, anche per il superamento delle differenze sociali, la tutela delle minoranze ed il superamento della cultura antropocentrica. Direttamente o attraverso le associazioni federate, svolge tra l'altro attività di promozione e incentivazione dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, finalizzata alla sensibilizzazione sui temi di difesa degli animali e dell'ambiente ed offre garanzie di competenza professionale, struttura organizzativa e dotazioni strumentali adeguate.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## Articolo 2

(Oggetto)

La presente Convenzione prevede l'attuazione di forme di collaborazione tra il C.F.S. e la F.I.A.D.A.A. in particolare nel settore della tutela della fauna autoctona ed esotica, degli animali d'affezione e degli animali riconducibili al settore della zootecnia.

## Articolo 3

(Compiti delle Parti)

Per il settore operativo sopra specificato, il C.F.S. e la F.I.A.D.A.A. attueranno la collaborazione relativamente:

- a) allo scambio dei dati finalizzati alla repressione dei crimini in danno degli animali e dell'ambiente, ai fini della sola costituzione di parte civile della F.I.A.D.A.A. anche per conto delle Associazioni ad essa federate, nei procedimenti giudiziari di rilievo assicurando, comunque, il rispetto del dovere di segretezza e riservatezza; il Corpo forestale dello Stato potrà anche avvalersi di personale ausiliario e/o di esperti delle Associazioni nel corso delle proprie operazioni;
- b) alla formazione di personale appartenente alla Federazione da parte del C.F.S., con possibilità di interventi specialistici di esperti delle Associazioni federate, nell'ambito di attività di aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato;
- c) allo scambio di informazioni e dati relativamente ai fenomeni di maltrattamento animale, di bracconaggio, di commercio e sfruttamento illegale di fauna autoctona ed esotica e alle cause determinanti tali eventi criminosi, nonché lo scambio di informazioni relativamente alla giurisprudenza di particolare interesse;
- d) la F.I.A.D.A.A. collaborerà nella ricerca di spazi e strutture idonei per la custodia di animali, per i quali si rende necessaria una sistemazione a seguito delle attività di repressione svolte dalle diverse strutture del C.F.S., nelle more della definizione del procedimento penale e dei provvedimenti che saranno adottati dalla Autorità Giudiziaria competente;
- e) studio di "Protocolli Operativi" relativi alle diverse fattispecie di intervento tra cui gattili, canili, allevamenti, commercio, trasporto, importazione ed esportazione di animali e loro parti o prodotti, al fine della predisposizione di schemi operativi da mettere a disposizione del personale operante, anche con riferimento allo sviluppo di tecniche di analisi forensi.

## Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 12 mesi rinnovabili, previa assenso scritto delle Parti, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## Articolo 5

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

1. Le Parti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, si danno reciproca comunicazione del nominativo del rispettivo "Responsabile di Convenzione".

Articolo 6  
(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7  
(Diffusione informazioni)

La F.I.A.D.A.A., previo assenso del C.F.S., potrà portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie relative alle attività oggetto della presente Convenzione. Qualora la F.I.A.D.A.A. o il C.F.S. intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati dell'attività di cui in argomento, o esporli a farne uso in occasione di congressi, seminari o simili, concorderanno termini e modi di pubblicazione e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è svolta l'attività.

Articolo 8  
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 9  
(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta, a richiesta di ciascuna Parte, per inadempienza della controparte. In particolare, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della Parte inadempiente, la presente Convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
2. La Convenzione potrà, comunque, essere risolta per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

Articolo 10  
(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 11

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 12

(Risoluzione controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione dello stesso sarà definita secondo le norme vigenti.

Articolo 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CFS in Roma, Via Carducci 5 e la F.I.D.A.A., in Roma, Piazza Capranica 95

Articolo 14

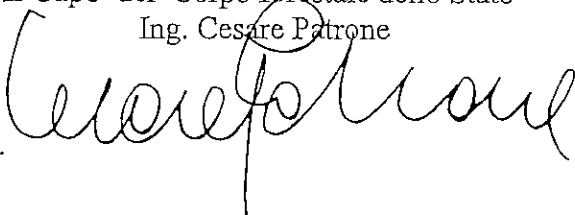
(Vincolo di attuazione)

La presente Convenzione è vincolante per le Parti fin dal momento della sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 11/04/2013

Per il  
Corpo Forestale dello Stato  
Il Capo del Corpo forestale dello Stato  
Ing. Cesare Patrone



Per la  
Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali  
e Ambiente  
Michela Vittoria Brambilla

